



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del DEFR sulla costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a titolo suppletivo

Indice

1. Situazione iniziale	2
2. Punti essenziali del progetto e commento ai singoli articoli	3
3. Ripercussioni	4
4. Allegati	5



1. Situazione iniziale

Il 1° giugno 2017 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge totalmente riveduta sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP, RS 531), l'ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP, RS 531.11) e l'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale (RS 531.215.42). Quest'ultima indica quali beni sono soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie per garantire l'approvvigionamento di gas naturale. Secondo l'articolo 5, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve stabilire le merci per le quali occorre costituire scorte obbligatorie, il fabbisogno (ovvero il volume delle scorte), la qualità e gli elementi che permettono di calcolare l'entità delle scorte obbligatorie per ogni proprietario. D'ora in poi l'obbligo verrà adempiuto tramite un contributo finanziario per lo stoccaggio di olio da riscaldamento extra leggero sotto forma di scorte obbligatorie a titolo suppletivo. Si è deciso di rinunciare alla costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale a livello nazionale in quanto tale operazione prevede investimenti sproporzionati. Nell'ambito della strategia per l'idrogeno il Consiglio federale approfondirà la questione dello stoccaggio del gas e coglierà l'occasione per valutare la necessità di impianti di stoccaggio a scopo di approvvigionamento.

La presente ordinanza sostituisce l'attuale direttiva del DEFR destinata a Provisiogas con un'ordinanza dipartimentale.

Il settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) valuta regolarmente la sicurezza dell'approvvigionamento di fonti energetiche d'importanza vitale. Tale valutazione permette di definire l'entità dell'adeguamento delle scorte obbligatorie di combustibili.

Le scorte di olio da riscaldamento possono essere utilizzate in sostituzione del gas naturale all'interno degli impianti bicom bustibili. Nell'industria, gli impianti bicom bustibili vengono impiegati per fornire calore per gli edifici ed energia industriale. Si tratta di impianti che, di norma, funzionano utilizzando il gas ma che possono passare all'olio da riscaldamento. Grazie a questa conversione è possibile limitare il consumo di gas naturale in Svizzera prima che si verifichi una penuria oppure ridurlo per periodi limitati durante una situazione di emergenza. Poiché il numero di impianti bicom bustibili è in calo da anni, si rende necessario modificare il quantitativo minimo di scorte.



2. Punti essenziali del progetto e commento ai singoli articoli

Art. 1 Merci soggette all'obbligo di costituire scorte obbligatorie

Le merci soggette all'obbligo di costituire scorte obbligatorie sono elencate nell'allegato all'ordinanza del DEFR. Le informazioni si basano sulle prime otto cifre della numerazione della tariffa doganale e sui testi corrispondenti.

Art. 2 Qualità delle merci

I requisiti di qualità usuali nel commercio e l'idoneità allo stoccaggio, criteri stabiliti nell'articolo 2 e formulati in maniera volutamente generica, mirano a garantire che non solo l'economia, ma anche il settore delle scorte obbligatorie possa reagire ai cambiamenti relativi alla domanda e all'offerta sul mercato. Se necessario, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha comunque la facoltà di stabilire ulteriori dettagli nei contratti sulle scorte obbligatorie.

Art. 3 Quantitativo totale

Finora il calcolo del fabbisogno di gas naturale si basava sulla quantità media di gas consumato mensilmente negli impianti bicom bustibili moltiplicata per un fattore di 4,5 presumendo che tali impianti fossero responsabili almeno del 30 % del consumo totale di gas in Svizzera. Tuttavia, la quota è in calo da anni e nel 2023 ammontava appena al 16 %.

Di conseguenza, per tenere conto di questa tendenza, il calcolo della copertura del fabbisogno viene ora effettuato sulla base di un consumo attribuibile agli impianti bicom bustibili pari al 15 %.

Finora la quantità di scorte è stata indicata sotto forma di copertura del fabbisogno in mesi. D'ora in poi questo calcolo sarà sostituito da dati relativi al volume assoluto, più semplici da comprendere¹. La derivazione del volume è illustrata nell'allegato. L'AEP verifica periodicamente (di solito ogni quattro anni) il consumo degli impianti bicom bustibili adeguandolo qualora necessario. Eventuali modifiche sono comunicate in tempo utile dall'UFAE all'organizzazione incaricata della costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 4 Riduzione del quantitativo di scorte obbligatorie

Per superare eventuali difficoltà di approvvigionamento a breve termine, l'UFAE ha la facoltà di autorizzare una riduzione temporanea (max. 20 %) del quantitativo totale delle scorte di gas naturale a titolo suppletivo.

¹ La temperatura di riferimento per il volume è di 15°C



I quantitativi di scorte obbligatorie a titolo suppletivo liberati dall'UFAE sono assegnati ai gestori dei serbatoi in maniera proporzionale sotto forma di opzioni. Se i gestori accettano l'opzione in parte o in toto, ciò viene considerato una richiesta ai sensi del capoverso 2. L'UFAE approva la richiesta modificando di conseguenza il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie con il gestore del serbatoio in questione.

Art. 5 Esecuzione dell'ordinanza e modifica dell'allegato

Il DEFR delega all'UFAE l'esecuzione dell'ordinanza e la competenza di modificare l'allegato in cui sono riportate le merci soggette alla costituzione di scorte obbligatorie. Qualsiasi modifica dell'allegato richiede la consultazione delle associazioni di categoria, delle organizzazioni incaricate di costituire scorte obbligatorie e del settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese.

3. Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sull'economia

Rispetto all'attuale direttiva gli attori economici interessati, in particolare Provisiogas – l'organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie di gas naturale – saranno soggetti a un minor numero di requisiti per la definizione di norme (statuti, regolamenti, disposizioni di attuazione) relative a fondi di garanzia e sponsor privati. Tali norme devono essere approvate dal DEFR (statuti) o dall'UFAE (regolamenti, disposizioni di attuazione). In questo modo il settore economico beneficia tendenzialmente di un margine di manovra maggiore. Tuttavia, con l'obbligo di autorizzazione la Confederazione si assicura la possibilità di intervenire per correggere il tiro qualora necessario.

Il dimezzamento dei quantitativi obbligatori di scorte a titolo suppletivo ridurrà i costi di stoccaggio a carico dell'industria svizzera del gas e quindi anche dei consumatori. I costi di stoccaggio risultano dimezzati e si riducono di circa 5 milioni di franchi.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il presente atto normativo non ha alcuna ripercussione per i Cantoni.

3.3 Ripercussioni per la Confederazione

L'onere finanziario, amministrativo e relativo al personale associato alla costituzione di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento extra leggero a titolo suppletivo non subisce variazioni rispetto allo stato attuale.



4. Allegati

4.1. Derivazione del volume

Importazioni annuali di gas (UFE):

- 2023: 29.644 * 10⁹ kWh
- 2022: 36.041 * 10⁹ kWh
- 2021: 33.148 * 10⁹ kWh
- 2020: 34.060 * 10⁹ kWh

$$Q_{HELM}^3 = \frac{4.5}{12} * \frac{1}{4} * \sum_{g=-2}^{-5} Q_{totale\ i} * \frac{1}{9908.20} * 0.15$$

$$Q_{HELM}^3 = 188'612^{m^3} \approx 189'000^{m^3}$$

Fattore di conversione da kWh di gas a litri di olio da riscaldamento extra leggero = 1 / 9908,20

Q_{HELM}^3 = quantitativo di scorte obbligatorie a titolo suppletivo di olio da riscaldamento extra leggero in m³

$Q_{totale\ i}$ = quantitativo di gas naturale immesso sul mercato in un anno civile in kWh